

ART. 69
RECINZIONI

Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonate all'ambiente.

Le recinzioni fronteggianti le strade o piazze adibite al pubblico transito, potranno essere realizzate in laterizio intonacato, muratura faccia a vista per un' altezza non superiore a cm. 160. E' altresì consentita la realizzazione di recinzioni con basamenti in muratura o in calcestruzzo, con soprastante elemento grigliato metallico (con esclusione dell' alluminio e della rete metallica-plastificata) o ligneo, per un' altezza complessiva non superiore a cm.160. In corrispondenza degli accessi, ove sussista l' esigenza di costruire protezioni od inviti, è consentita la realizzazione di pensiline o piccole tettoie aventi altezza non superiore a cm.240. In sede di rilascio o presentazione di titolo abilitativo, o parziale modifica delle recinzioni esistenti, per particolari casi legati a problematiche relative alla viabilità, potrà essere richiesta l'arretramento della cancellata in prossimità degli accessi, al fine di permettere la sosta di un'autovettura prima dell'ingresso, o la possibilità di sostituzione dell'arretramento con l'installazione di cancellate con apertura automatizzate.

Le recinzioni non fronteggianti le strade o piazze adibite al pubblico transito, potranno essere realizzate nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Le aree non edificate fronteggianti vie o piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate.

In ogni caso comunque le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.